

COMUNE DI Codevigo (Provincia di Padova)

**Regolamento per la
protezione dall'esposizione
al rumore degli ambienti
abitativi e dell'ambiente
esterno**

Approvato con delibera di C.C. n. 61 del 19.12.2006

S O M M A R I O

TITOLO I GENERALITÀ

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

- Art. 3 Attività rumorose nell'ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di manifestazioni all'aperto ed assimilabili
- Art. 4 Orari
- Art. 5 Localizzazione
- Art. 6 Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95
- Art. 7 Esclusioni
- Art. 8 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- Art. 9 Impianti ed attrezzature
- Art. 10 Orari
- Art. 11 Limiti massimi
- Art. 12 Emergenze
- Art. 13 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

TITOLO IV DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

- Art. 14 Ambito di applicazione
- Art. 15 Requisiti acustici
- Art. 16 Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.
- Art. 17 Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico
- Art. 18 Circoli privati

TITOLO V DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art. 19 Condizione di impiego per attrezzature specifiche
- Art. 20 Autolavaggi
- Art. 21 Pubblicità fonica

TITOLO VI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

- Art. 22 Controllo
- Art. 23 Contenimento e abbattimento

TITOLO VII ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

- Art. 24 Documentazione di impatto acustico
- Art. 25 Valutazione previsionale di Clima Acustico
- Art. 26 Contenuto della documentazione di impatto acustico
- Art. 27 rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità/agibilità

TITOLO VIII ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

- Art. 28 Strumenti urbanistici
- Art. 29 Regolamenti

TITOLO IX
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Misurazioni e controlli
- Art. 33 Indagini conoscitive
- Art. 34 Tecnico competente
- Art. 35 Abrogazione di norme
- Art. 36 Decadenza
- Art. 37 Entrata in vigore

Allegati:

- ⇒ allegato A: delibera di Consiglio Comunale n. del
- ⇒ allegato B: relazione di impatto acustico
- ⇒ allegato C: condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per cantieri edili e stradali
- ⇒ allegato D: documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.)
- ⇒ allegato E: documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
- ⇒ allegato F: contenuti degli elaborati grafici
- ⇒ allegato G: schema comunicazione per attività rumorosa temporanea
- ⇒ allegato H: schema domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea
- ⇒ allegato I: orari svolgimento attività

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e dell'art.7 della Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-tv, uso di strumenti musicale per diletto, giochi di bambini, ecc, cui provvede il primo comma dell'art.659 del Codice Penale.
3. E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione di C.C. n.10 del 30.4.2002, relativa alla classificazione acustica, allegata con la lettera "A". Nel caso che la delibera consigliare, sopra richiamata, dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente riportate nel **presente allegato "A"**, a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.
4. Per quanto riguarda gli allegati tecnici B,C,D,E del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi restando i contenuti informativi dello stesso Regolamento.
5. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 06,00 alle 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle 6,00) devono rispettare i limiti di zona sia del rumore, emesso che immesso, previsti nella zonizzazione acustica del Comune.
Qualora il locale, dove si svolge l'attività, confini con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:
 - Non superi di 5dB il livello di rumore residuo per il periodo diurno;
 - Non superi i 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;(art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Art. 2 Definizioni

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
3. **Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
4. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Art. 3 Attività rumorose nell'ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i Luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare con una frequenza settimanale massima pari a 2 volte salvo quanto previsto dalla Regione.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si proroga, nello stesso luogo, per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'art. 8 della legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215.

4. Per le attività che si svolgono negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga al numero massimo di 16 giorni di cui al comma 3, fino ad un massimo di 30 giorni;
5. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 4 Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente art. 3, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 23,00 dalla domenica al giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 il venerdì e sabato e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.
2. Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di esposti e/o lamentele e previa dimostrazione dell'installazione di idonee opere di insonorizzazione del locale.

Art. 5 Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 3 dovranno essere situate, di norma, nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 qualora individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.
2. Le manifestazioni di cui all'art. 3 potranno essere situate in aree diverse rispetto a quelle individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune, purché ritenute idonee, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.3.

Art. 6 Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n. 447/95

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo, come definite all'art. 3 del presente regolamento, è vincolato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera h dell'art. 6 della Legge 447/95.
2. La domanda per tale autorizzazione può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all'art. 3) e deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS).
3. Con lo stesso atto verrà concessa la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento.
4. Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o disturbo indotto sulle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
5. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano entro e non oltre le ore 23,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui all'art.4, presentando apposita domanda di autorizzazione.
6. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati negli artt. 3 e 4 del presente regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della relazione di cui **all'allegato B** al presente regolamento. La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore. Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, su conforme parere dell'ARPAV può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
7. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Art. 7 Esclusioni

1. Non sono concesse deroghe di periodo e/o orario alle attività rumorose di cui all'art. 3, ubicate in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente limitrofe comprese in un raggio di 50 metri e, dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.

Art.8 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art.3 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'art.4, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto. Tale comunicazione deve contenere:
 - Una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui all'art.4;
 - L'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 9 Impianti ed attrezzature

1. In caso di messa in opera di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Art. 10 Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica", adottata dal Comune) può essere consentita dalle ore 8,00 alle ore 12,30, nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, **salvo che per il periodo estivo nel quale è consentita l'anticipazione alle ore 7,00**, e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
3. Nel caso di effettive e documentabili esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 11 Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare è 70 dBA (Leq). Non si considerano i limiti differenziali ne' altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA (Leq) a finestre chiuse.

Art. 12 Emergenze

1. I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 13 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. l'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - Orari di cui al precedente articolo 10;
 - Limiti di cui al precedente articolo 11;
 - La durata del cantiere non supererà i 15 giorni lavorativi.Tali condizioni saranno riportate nelle relative/concessioni/autorizzazioni o licenze (**allegato "C"**).
2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere, comunque, prescrizioni, tra cui ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati sistemi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o la protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
3. la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione che gravita nelle vicinanze del cantiere, mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
4. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente Regolamento.

TITOLO IV
**DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT,
TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE**

Art. 14
Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e similari, pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 15
Requisiti acustici

1. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 14, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.
2. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati e pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

Art. 16
Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività **per le strutture di cui al presente titolo** deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (**Doc.I.A.**), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "D" al presente regolamento
2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere comunque presentata.
3. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.
4. alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n.425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

Art. 17
Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti e diffusori), il richiedente dovrà indicare, nella domanda, l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.
Preso atto degli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza dell'organo competente, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30.
Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
 - b. relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - valori di livello equivalente, LEQ (Db(A) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento (detti valori potranno essere rilevati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
 - situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici, limitatori di potenza sonora, ecc.).
2. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:
 - 2.1 che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un

- adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine;
- 2.2 si evengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi privati, nel rispetto della normativa in vigore;
 - 2.3 che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
 - 2.4 che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;
 - 2.5 che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre ai limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
 - 2.6 che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che, pertanto, siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.
3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche negli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.
 4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinano con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:
 - a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
 - b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.
 5. Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

Art. 18 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. Ai responsabili dei circoli privati, inoltre, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato "D" al presente Regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 19 Condizione di impiego per attrezzature specifiche

1. **Macchine da giardino:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00-20,00; nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. **Impianti di condizionamento:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I condizionatori di cui al comma precedente devono essere installati:
 - Ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di

rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti previsti dall'art.4 del DPCM 14 novembre 1997

- Devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune o dell'ARPAV addetti ai controlli. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

3. *Cannoncini antistorno*

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 100 mt. dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 – 12.30 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 12.30 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

4. *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora, fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

5. *sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico*: per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolando sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

6. *uso di macchinari o impianti rumorosi*: in generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso permanente di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è: dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,30.

7. *Spettacoli pirotecnici*: fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n.559 del 11/01/2001, in ordine alla sicurezza, gli spettacoli di fuochi artificiali sono soggetti al rilascio di autorizzazione in deroga nel rispetto della seguente condizione:

- Ubicazione del punto di lancio: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai ad una distanza inferiore ai 300 mt dai fabbricati destinati ad abitazione.
- Gli spettacoli pirotecnici sono consentiti entro e non oltre le ore 24,00.

Art. 20 Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 21 Pubblicità fonica

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art.59 del Codice della Strada, è consentito in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 22 Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPAV O ASL) in collaborazione con gli uffici comunali

competenti.

Art. 23 Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.
Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:
 - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente.;
 - utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli.
 - azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.
2. I mezzi addetti alla raccolta dei rifiuti effettuano un servizio pubblico obbligatorio, disciplinato anche dalle norme di igiene pubblica e, pertanto, viene effettuato senza alcun adempimento amministrativo. L'orario di inizio del servizio non può essere anteriore alle ore 04,00 e gli operatori dovranno, in ogni caso, prestare attenzione ad applicare tutti quei interventi che riducono l'impatto acustico sopra evidenziati.

TITOLO VII ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 24 Documentazione di impatto acustico.

1. La Documentazione di previsione Impatto Acustico deve essere presentata per:
la realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o potenziamento delle seguenti opere:
 - a) opere soggette a V.I.A.;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
2. La Documentazione di previsione di Impatto Acustico, deve essere allegata, a corredo di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - progetti di edifici di civile abitazione solo in presenza, di impianti condominiali (come: gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento).Va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.
3. In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica" adottata dal Comune).
4. Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo, come meglio indicato nel precedente articolo 14. In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
5. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, escluse quelle attività, compresi i circoli privati, che già utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo. Esse dovranno essere in possesso, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, del nulla-osta previsto dal 6° comma dell'art.8 della Legge 447/95, presentando la documentazione di cui **all'allegato D.**
6. Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995 ed ai criteri dettati dalla Regione.

7. Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).
8. Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dipendente dell'ufficio competente.
9. L'assenza della Documentazione di previsione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.
10. In caso di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) od altro atto equivalente, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.
11. Nella realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, in quanto comportanti il rifacimento o la sostituzione/coibentazione di muri serramenti esterni, di solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, **dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.**

Art. 25 Valutazione previsionale di Clima Acustico

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):
 - scuole ed asili nido,
 - ospedali,
 - case di cura e di riposo,
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani,
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, aree industriali ed artigianali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi.
2. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 26 Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C. 31.3.98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti negli allegati "D" e "F", fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all'art.4, comma 1 della lettera I della Legge 447/95.

Art. 27 Rilascio permesso di costruire o denuncia di attività edilizia e agibilità

1. Il rilascio del permesso di costruire o denuncia di attività edilizia e l'agibilità per le opere previste negli articoli del Titolo IV (discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee) è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Servizio Ambiente o da altro Settore Comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.
2. Ai fini dell'agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come da **allegato "E"**.

TITOLO VIII ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 28 Strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 29 Regolamenti

1. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di Igiene e Sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO IX SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art.10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui agli artt. 7 e 12, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.8 della L.R. n.21/99.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore, all'interno ed all'esterno, superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Dirigente con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 32 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti;
2. L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'organo competente (ARPAV), il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

Art. 33 Indagini conoscitive

1. Possono essere chieste da parte di imprese industriali, artigianali, commerciali, da associazioni od anche da privati cittadini, misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive, in tal caso verrà richiesto il rimborso delle spese sostenute dal Comune. Il risultato di misurazioni, sperimentazioni ed indagini conoscitive ha un valore solo indicativo.
2. Il Comune per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'ARPAV, potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini ed iscritti all'Albo Regionale se presente.

Art. 34 Tecnico competente

1. Come "Tecnico competente" si intende il professionista competente in "acustica" iscritto nell'Elenco dei Collaudatori della Regione Veneto la cui approvazione è stata demandata all'ARPAV con la L.R. n.11 del 13.4.2001, i cui requisiti sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.97 del 17/10/2003.

Art. 35
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con quelle del presente.

Art. 36
Decadenza

1. L'emanazione dei criteri di cui all'art. 4 della Legge 447/95 da parte della Regione comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi. La Regione con la L.R. n.11/2001, art.81, ha trasferito all'ARPAV la predisposizione dei criteri di cui all'art.4 della L.R. n.21/1999.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione d'approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATO A

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 15.05.2006
“Classificazione acustica del Comune di Codevigo”

ALLEGATO B

Relazione di impatto acustico (per attività di pubblico spettacolo anche temporanee, pubblici esercizi e circoli caratterizzati dalla presenza di impianti di amplificazione e diffusione sonora)

La relazione deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una visione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dall'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di utilizzazione di un impianto di amplificazione o diffusione sonora.

La relazione deve contenere:

Descrizione dell'attività

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritto in appendice: specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad esse confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del DPCM 1.3.1991, ovvero la classe di cui alla Tab. A del DPCM 14.1.97, qualora il Comune abbia adottato tale classificazione.

Descrizione delle sorgenti di rumore:

analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore (impianti di amplificazione e diffusione sonora, impianti di condizionamento) che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad es. indicazione della potenza sonora, direttività etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti;

indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività di carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;

Soggetti riceventi:

indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).

Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti

valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente sonora prodotta dall'attività) e del livello del rumore residuo all'interno degli ambienti di vita dei recettori più esposti.

Descrizione degli interventi:

Descrizione degli interventi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. - interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dell'emissione rumorosa nonché l'entità prevedibile della riduzione stessa.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile

ALLEGATO C

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino alla predisposizione dei criteri, da parte dell'ARPAV (come da L.R. n.21/1999), criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
- Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.). Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:
 - in fase di rilascio Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia:*
 - ⇒ specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
 - in fase di rilascio di licenza d'uso:*
 - ⇒ verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "E");
 - in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:*
 - ⇒ quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - ⇒ descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - ⇒ verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "E");
 - ⇒ misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (Rw) dei materiali costituenti le pareti esterne.
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del [D.P.C.M. 31/8/1998](#).
La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

ALLEGATO E

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Necessaria per il rilascio del permesso di abitabilità o agibilità (DPCM 5 dicembre 1997)

Per ognuna delle categorie sotto elencate deve essere prodotta la certificazione del potere fonoisolante e dell'indice di valutazione misurato in opera:

al rumore aereo di:

- ⇒ una parete verticale;
- ⇒ una parete di facciata;
- ⇒ un solaio;

al rumore di calpestio di:

- ⇒ un solaio

categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;

categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Deve essere prodotta inoltre la documentazione relativa al rumore immesso dagli impianti a servizio discontinuo come:

- ascensori;
- scarichi idraulici
- bagni
- servizi igienici
- rubinetteria

e a servizio continuo come:

- impianti di riscaldamento;
- impianti di aerazione;
- impianti di condizionamento.

Le certificazioni di collaudo in opera devono essere firmate da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7, e 8 della legge 447/1995.

ALLEGATO F APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare);
- indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate s manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili.

Tutti gli elaborati sono depositati presso il Servizio Ambiente del Comune di Codevigo.

ALLEGATO G

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CODEVIGO**

Il sottoscritto

_____ in qualità di: -0- legale rapp.te -0- titolare -0- altro (specificare)

_____ della -0- manifestazione -0- ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale, in particolare che vengono rispettati i limiti ed orari indicati nell'art. 4.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

ALLEGATO H

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CODEVIGO**

Il sottoscritto

in qualità di: -0- legale rapp.te -0- titolare -0- altro (specificare)

della -0- manifestazione -0- ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

Orari svolgimento attività

Allegato I

Attività	Orari		
Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili	dalla domenica al giovedì 08.00 - 12.30 16.00 - 23.00	il venerdì e sabato 08.00 - 12.30 16.00 - 24.00	per un max di 8 ore giornaliere
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	giorni feriali escluso il sabato pomeriggio 08.00 - 12.30 14.00 - 19.00	n.b. durante il periodo estivo le attività possono iniziare alle ore 7,00	limite max 70 Dba
Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee	non si può eccedere le ore 23,30		
Macchine da Giardino (nei centri abitati)	giorni feriali e prefestivi 08.00 - 12.30 15.00 - 20.00	giorni festivi 09.00 - 12.30 16.00 - 19.00	
Uso di macchinari o impianti rumorosi per quanto non previsto dal Regolamento (nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa)	08.00 - 12.30 15.00 - 20,30		
Pubblicità sonora	giorni feriali 07.00 - 21.00	giorni festivi e prefestivi 09.00 - 21.00	